

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA
DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**(ex art. 48 , comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla
L.R. n. 21/2010)**

Allegato alla deliberazione n. 1/2011 della Conferenza dei Comuni del 30/05/2011

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
(ex art. 48 comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla
L.R. n. 21/2010)

Art. 1 – (Finalità del regolamento)

1. Il presente Regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi e le finalità delineate dalla Lr. 26/2003 come modificata dalla l.r.21/2010, disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, di seguito Conferenza, cui partecipano tutti i comuni appartenenti alla provincia di Bergamo.

Art. 2 – (Scopi della Conferenza)

1. La Conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra i Comuni appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo della gestione del medesimo.
2. La Conferenza opera per il perseguimento delle finalità di cui alla Lr 26/2003 e alla Lr 21/2010, in armonia con i principi di cui allo statuto dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Essa agisce avendo cura di tutelare in maniera uniforme gli interessi di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO.

Art. 3 – (Composizione della Conferenza)

1. La Conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ATO della provincia di Bergamo.
2. La Conferenza ha sede presso l'azienda speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Bergamo.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci, o agli Assessori o ai Consiglieri loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai quali è riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e di voto.
4. La delega deve essere conferita con atto scritto e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute della Conferenza. Ogni componente che abbia diritto a partecipare alla Conferenza può rappresentare, con delega scritta, non più di altri cinque Comuni componenti.
5. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.
6. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso spese.

Art. 4 – (Rappresentanza nella Conferenza)

1. La rappresentanza di ciascun Comune dell'ATO in seno alla Conferenza è determinata in proporzione alla popolazione comunale residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT come indicato nella tabella A allegata al presente Regolamento .
2. Ogni sindaco, o suo delegato, esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza

Art. 5 – (Organizzazione della Conferenza)

1. La Conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività ad essa assegnate e per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente, si avvale della struttura dell'Ufficio d'Ambito.
2. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge la funzione di segretario verbalizzante della Conferenza.

Art. 6 – (Compiti e funzioni)

1. La Conferenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010, esprime il parere obbligatorio e vincolante per le decisioni relative ai seguenti punti:
 - a) individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 26/2003 e succ. mod. e dalle normative europee e statali, inclusi, la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - b) approvazione del piano d'ambito e relativi aggiornamenti, di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 - c) definizione e approvazione dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 - d) determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
 - e) approvazione, su proposta del Direttore, dell'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;
2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta da parte dell'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4bis. dell'art. 48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010.
3. La Conferenza, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010:
 - a) approva il presente Regolamento per il funzionamento della stessa;
 - b) indica tre membri del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, facendo in modo che venga designato un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 ed un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiori a 15.000;
 - c) nomina il Presidente e il vicepresidente della Conferenza;
 - d) adotta ogni altro provvedimento ad essa riservato da leggi o regolamenti.

Art. 7– (Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. Alla prima convocazione la Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia.
2. La Conferenza, nella seduta d'insediamento procede all'approvazione del presente Regolamento e a nominare il Presidente della Conferenza, con la maggioranza semplice dei voti rappresentati dai presenti.
3. Il Presidente viene eletto dalla Conferenza tra i propri componenti, con votazione palese per alzata di mano.

4. La Conferenza elegge con le stesse modalità il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente ed il vicepresidente restano in carica cinque anni. Cessano dalla carica con il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3.
6. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta la mozione di sfiducia che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 8 – (Convocazione della Conferenza)

1. Il Presidente convoca la Conferenza che si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. Alla convocazione della Conferenza si provvede mediante avviso indicante, oltre alla data della seconda convocazione, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. presso il domicilio dei sindaci o con diversa idonea forma almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta.
L'avviso di convocazione è comunicato anche al Presidente della Provincia.
4. Le sedute straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedano una trattazione speciale.
5. La seduta straordinaria può essere richiesta per iscritto da almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, dei comuni dell'ATO.
6. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza entro 5 giorni liberi dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi 15 giorni.
7. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai componenti la Conferenza, con preavviso anche di sole ventiquattro ore rispetto alla data fissata per la seduta.
8. Le sedute della Conferenza si svolgono presso idonei locali messi a disposizione dalla Provincia di Bergamo.

Art. 9 – (Ordine del giorno)

1. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che iscrive gli argomenti proposti dallo stesso, dall'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 8.
2. Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio d'Ambito a disposizione dei componenti. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza di cui all'art.8, comma 7.

Art. 10 – (Apertura delle sedute e numero legale)

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei comuni aventi diritto al voto. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno il 30% (trentapercento) dei voti rappresentati dai Comuni, calcolati con riferimento a quanto previsto dall'art. 4.
2. I lavori delle sedute sono diretti dal Presidente della Conferenza.
3. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, apre la seduta e il Segretario ne attesta l'ora.

4. Le presenze dei componenti della Conferenza sono attestate dall'apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal Segretario sul verbale relativo all'argomento in discussione.

Art.11 – (Svolgimento delle sedute).

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
2. Prima di procedere all'esame degli argomenti, si dà lettura del verbale della riunione precedente.
3. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche o integrazioni al verbale stesso.
4. In caso di discussione o di contestazione, la Conferenza decide con votazione per alzata di mano, a maggioranza semplice dei voti presenti, il cui esito è proclamato dal Presidente.
5. Il verbale viene posto in votazione.
6. Letto e approvato il verbale della seduta precedente, la Conferenza passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito .
8. Le decisioni sono vincolanti per i Comuni facenti parte della Conferenza.

Art.12 – (Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

1. Ogni Comune partecipante ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa dalla Conferenza .

Art.13 – (Votazioni)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.
2. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che, di norma vengono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti. Per ogni decisione si dovrà menzionare il numero di voti favorevoli e contrari, nonché quello degli astenuti.
3. In caso di irregolarità accertate, il Presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
4. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del Segretario, nel testo della deliberazione.
5. Per l'adozione delle decisioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 6 comma 1 è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole dei sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito, in seconda convocazione il voto favorevole dei sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno il 30% dei voti complessivi.
6. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si debbano formulare giudizi o valutazioni sull'operato di persone , o ogni qualvolta la legge lo richieda.

Art.14 – (Verbale della seduta)

1. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

2. A cura del Segretario i verbali, depositati presso l'Ufficio d'Ambito, sono trasmessi al Presidente della Provincia, entro 15 giorni dalla seduta. I verbali e le deliberazioni vengono affissi all'Albo della Provincia di Bergamo per 10 giorni consecutivi, decorsi i quali diventano esecutivi.

Art.15 – (Trasmissione atti della Conferenza ai Comuni)

1. Il Presidente provvede a trasmettere ai Comuni, entro quindici giorni dall'esecutività, i verbali e gli atti fondamentali, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 16 – (Attribuzioni del Presidente della Conferenza)

1. Il Presidente della Conferenza:
 - a) convoca e presiede la Conferenza secondo quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento e ne firma i verbali;
 - b) trasmette gli atti fondamentali e i verbali della Conferenza ai Comuni dell'ATO;
 - c) esercita le funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza;
 - d) mantiene i collegamenti con gli organi provinciali, regionali e nazionali previsti dalle leggi in materia di servizio idrico integrato, riferendo almeno una volta l'anno in proposito.

Art. 17 – (Risorse)

1. La Conferenza non ha bilancio e personale proprio.
2. Le spese inerenti le attività di competenza della Conferenza e di funzionamento della stessa, vengono sostenute dal bilancio dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 18 – (Rapporti con Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo)

1. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi deputati dalla normativa regionale e nazionale vigente, alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, il Presidente della Conferenza attua incontri con il Presidente della provincia e il Presidente dell'Ufficio d'Ambito per condividere un programma di attività.